COMUNE DI CERANO

VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE EX ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977.

RELAZIONE FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2023.

Il sottoscritto Arch. Giampietro Depaoli, in qualità di Organo Tecnico del Comune di Cerano (OTC), istituito ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 13/2023, con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14/07/2026, al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente per la VAS rispetto al Responsabile del Procedimento di approvazione della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.,

PREMESSO CHE

i principali compiti dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS sono:

- verificare la completezza della documentazione ambientale predisposta;
- individuare i soggetti con competenza in materia ambientale che è necessario coinvolgere nelle consultazioni per l'espletamento della fase di Verifica di Assoggettabilità;
- svolgere gli approfondimenti istruttori;
- analizzare le osservazioni e i contributi eventualmente pervenuti;

- predisporre motivata Relazione, a seguito dell'acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati, finalizzata alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

PREMESSO ALTRESI' CHE

Il Comune di Cerano é dotato di P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., la cui Variante generale è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2022 e divenuta efficace con pubblicazione sul B.U.R. n. 11 del 17/03/2022.

Tale Strumento Urbanistico Generale è stato sottoposto a procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e risulta adeguato ai disposti sia del Piano Paesaggistico Regionale che del Piano Territoriale Provinciale.

Successivamente all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C., lo Strumento Urbanistico Generale vigente è stato modificato con la Variante Parziale n. 1, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/11/2024.

L'Amministrazione Comunale di Cerano, a seguito di richiesta pervenuta da parte di privati cittadini, relativa alla diversa distribuzione localizzativa delle destinazioni urbanistiche di un'area di proprietà, individuate in parte come *"Tessuto insediativo residenziale R 0,4"* e in parte come *"Verde privato Vp"* senza alcun incremento delle potenzialità edificatorie ed a capacità insediativa invariata, ha attivato la procedura per la redazione di una specifica Variante al P.R.G.C. vigente, dando atto che:

A. l'istruttoria condotta sui contenuti della richiesta avanzata ha individuato quale strumento idoneo al conferimento di conformità urbanistica all'intervento di trasformazione proposto la Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
B. l'Amministrazione Comunale intende garantire le migliori condizioni di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale, favorendo gli interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica promossi da privati cittadini od operatori economici, anche attraverso eventuali Varianti al P.R.G.C., purché con esso compatibili;
C. con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2026 è stata approvata una bozza di "Accordo amministrativo integrativo ai sensi dell'articolo 11 della Legge

241/1990 e s.m.i." per la definizione della Variante Parziale, successivamente sottoscritto dai proponenti in data 9/02/2026;

D. la Variante Parziale in oggetto prevede unicamente la traslazione dell'area destinata a "Tessuto insediativo residenziale R 0,4" (art. 19, comma 7 delle N.T.A.) e la conseguente ridefinizione, in due aree distinte, dell'area destinata a "Verde privato" (art. 22 delle N.T.A.).

DATO ATTO CHE

il comma 8 dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. dispone che *"fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS"*. Il citato comma 9 recita *"sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS".*

Dato atto che la Variante Parziale in oggetto non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla fase di verifica di assoggettamento così come normata al comma 11 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Tale comma stabilisce che la procedura di VAS, ove prevista, è svolta dal Comune o dall'Ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, *in modo integrato con la procedura di approvazione*, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

In virtù della Deliberazione della Giunta Regionale del 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)", con particolare riferimento all'Allegato I, ci si atterrà a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3 bis della stesso testo normativo, che recita *"Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e*

tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo".

CONSIDERATO CHE

l' Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio n. 10 del 28/04/2026 ha adottato la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente ex articolo 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., dando avvio al procedimento per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) adottando lo schema procedurale "in maniera contestuale" di cui al punto j.1 dell'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, che prevede l'integrazione della fase di verifica di assoggettabilità con quella della pubblicazione a fini urbanistici.

Gli elaborati della Variante Parziale n. 2 adottati con la suddetta deliberazione comprendono pertanto il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a firma del Dott. Giorgio Graj dello Studio SosTer di Legnano.

L'adozione della Variante Parziale n. 2 con il relativo avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS è stata pubblicata sul sito informatico ed all'Albo Pretorio "on line" del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 25/05/2026, al fine di permettere a chiunque di formulare le proprie osservazioni e proposte, nell'interesse pubblico, anche in merito agli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica.

Entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati o associazioni.

Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica la documentazione adottata è stata trasmessa, in data 25/05/2026 – prot. 5829, agli Enti con competenza in materia ambientale per i propri pareri e contributi, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., e più precisamente:

- Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est,
- Provincia di Novara, Settore Ambiente - Ufficio Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale,
- A.S.L. Novara – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Descrizione sommaria della Variante Parziale n. 2, ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i

Oggetto della Variante di cui trattasi è una modifica puntuale relativa alla diversa configurazione di un'area, della superficie complessiva di mq. 2.451, classificata dallo strumento urbanistico vigente, nella parte settentrionale (mq. 1.555 circa), come *"Tessuto insediativo residenziale R 0,4"* – art. 19, comma 7, delle N.T.A., e nella porzione meridionale (mq. 896 circa), come *"Aree a verde privato Vp"* – art. 22 delle N.T.A..

In accoglimento della richiesta avanzata dalla proprietà, per una diversa distribuzione localizzativa delle destinazioni urbanistiche già individuate (a capacita insediativa invariata), la Variante prevede sostanzialmente la traslazione del sedime classificato come *"Tessuto insediativo residenziale"* (con la stessa superficie) nella parte centrale del lotto, con l'individuazione di due distinte "Aree a verde privato" una nella parte più settentrionale e l'altra nella parte più meridionale del lotto (ciascuna della superficie di circa mq. 447).

Le variazioni sopra descritte necessitano esclusivamente di modifiche alla tavola di P.R.G.C. P3 – foglio 1 "Azzonamento territori urbanizzati ed urbanizzandi" alla scala 1:2000, in conseguenza del previsto mutamento della localizzazione delle destinazione d'uso, non modificando la normativa tecnica di attuazione del Piano.

La Variante é motivata da un concreto interesse pubblico, in quanto attua gli indirizzi dell'Amministrazione in tema di sviluppo del territorio e della capacità abitativa, favorendo il riuso di aree ed immobili interclusi nel tessuto urbano, senza interessare aree libere ed esterne di pregio agricolo od ambientale e rivitalizzando il tessuto sociale locale.

Per quanto concerne la capacità insediativa teorica del Piano, essa non subisce variazioni, evidenziando un saldo pari a 0 (in quanto la presente Variante non determina alcun effetto sul dimensionamento dello strumento urbanistico vigente), e si attesta su un dato corrispondente a complessivi 7.754 abitanti teorici.

In merito alla dotazione degli standard urbanistici, la Variante non modifica in alcun modo la dotazione di aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., confermando il dimensionamento delle quantità complessive (esistenti e previste) in mq. 209.750, corrispondenti a 27,05 mq/ab.

Relativamente al consumo di suolo, si specifica che la Variante non introduce nuove aree o previsioni generatrici di incremento del dato inerente il CSU del monitoraggio regionale 2015, già puntualmente analizzato in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale vigente,

anche alla luce dei disposti dell'articolo 35, comma 1, della Legge Regionale 7/2022, come modificato dalla Legge Regionale 10/2024.

Non trova pertanto applicazione l'istituto della compensazione ambientale/ecologica, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. che ne prevede la realizzazione esclusivamente per gli interventi *"da realizzarsi all'esterno del perimetro del centro abitato"*.

In merito ai disposti dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la deliberazione di adozione dà atto che vengono rispettate tutte le condizioni di cui al comma 5.

Valutazione del Documento di verifica di assoggettabilità alla Procedura VAS redatta da Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est

Con comunicazione del Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, prot. A4A9D7E/51523 del 18/06/2026, l'Arpa Piemonte ha espresso le proprie "Osservazioni al Rapporto Preliminare" relativamente alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante Parziale n. 2 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Il contributo evidenzia come, poiché lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Cerano è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, il Documento Tecnico Preliminare avrebbe potuto opportunamente completare il quadro conoscitivo di riferimento anche dando riscontro alle valutazioni illustrate nella documentazione di VAS della Variante Generale e riportando gli esiti del Piano di Monitoraggio, che ha lo scopo di controllare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Piano, l'evoluzione degli impatti ambientali determinati dalle trasformazioni urbanistiche nonché lo stato di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione.

La valutazione delle criticità connesse alla realizzazione degli interventi previsti dalla Variante in riferimento alle componenti ambientali è limitata alla matrice **suolo**.

Non condividendo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., ARPA puntualizza come *"il consumo di suolo inteso come artificializzazione della risorsa con relativa perdita di servizi ecosistemici di regolazione, impatto certo, irreversibile e con carattere cumulativo additivo quindi significativo, si riscontra anche nell'attuazione di lotti liberi interni al centro abitato"*.

Rileva inoltre che *"la mancata previsione di misure di compensazione ecologica per le trasformazioni di suoli liberi interni al centro abitato non deriva dall'assenza di impatti residui da controbilanciare"* e che le opere *"a verde interne ai lotti in trasformazione sono misure di mitigazione poiché intervengono direttamente a limitare l'impatto generato dal consumo di suolo, comunque insufficienti ad annullarne l'effetto"*.

In conclusione, valutati i contenuti della documentazione proposta, ARPA, pur non esprimendosi in modo esplicito circa l'esclusione dalle procedure di VAS, ritiene che l'attuazione della Variante Parziale n. 2 non determini effetti significativi sull'ambiente, a condizione che sia accompagnata dalla contestuale realizzazione di idonee misure di compensazione ecologica.

Valutazione di Assoggettabilità a VAS della Variante Parziale in esame da parte di A.S.L. NO

Dall'esame della documentazione trasmessa, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara esprime, con nota prot. 0042048/26 del 18/06/2026, alcune osservazioni prevalentemente riferite, sebbene la Variante sia finalizzata a determinare adeguate condizioni di attuabilità del P.R.G.C, alla necessità di idonee misure di compensazione ecologica.

Si formulano inoltre alcune prescrizioni sulla realizzazione degli edifici e la progettazione dei parcheggi e del verde:

- Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate riducendo le pavimentazioni alle sole aree necessarie al transito dei pedoni, prevedendo, dove possibile, la permeabilità delle stesse tramite l'impiego di materiali drenanti per la sistemazione degli spazi di sosta. Dovrà essere realizzata un'adeguata dotazione di presenze arboree ed arbustive, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta.
- Ai fini di una maggiore sostenibilità dell'intervento nei confronti degli impatti ambientali, qualora necessari, si consiglia di prevedere sistemi per il recupero e il riutilizzo di acqua per usi non potabili.
- La progettazione del verde, in generale, dovrà fare riferimento all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 135/A1601C/2024 del 11/03/2024 *"Disposizioni di attuazione della D.G.R. 24-4638 del 6 febbraio 2017. Approvazione degli aggiornamenti e delle integrazioni ai documenti tecnici approvati con D.G.R. 34-4672 del 18 febbraio 2022, per lo sviluppo del mercato vlontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non*

forestale della Regione Piemonte", al fine di prevedere delle soluzioni di infrastrutture verdi che riducano il consumo delle risorse e l'emissione di CO2.

- Le attività di cantiere dovranno essere condotte attraverso l'adozione di buone pratiche.

Valutazione della verifica di assoggettabilità a VAS espressa dalla Provincia di Novara, Settore Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale

La Provincia di Novara, con propria nota prot. 17217/2026 del 18/06/2026, ha comunicato di ritenere di non poter avviare i termini del procedimento amministrativo circa la Variante Parziale di cui trattasi in mancanza di una dichiarazione di tecnico abilitato (geologo) rispetto alla verifica di quanto previsto alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., considerando che la diversa distribuzione localizzativa delle destinazioni urbanistiche ammesse, configura l'attribuzione di possibilità edificatorie ad aree attualente inedificabili.

Dato atto che il Comune di Cerano, con nota prot. 8114 del 13/07/2026, ha prodotto dichiarazione rilasciata dal dr. Geologo Antonello Rivolta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera g) della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., la Provincia di Novara ha espresso il proprio parere di competenza ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della suddetta Legge Regionale con Decreto del Presidente n. 97 del 20/08/2026.

Rispetto alla classificazione della Variante come "parziale", ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, comma 5 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., correttamente richiamate nella deliberazione di adozione, con la richiesta che nella delibera di approvazione si dia espressamente atto che:

- la Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali , nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato;
- le aree interessate dalla Variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto di approvazione di precedenti PRGC o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.

In relazione alla compatibilità della Variante con il P.T.P. e con i progetti sovracomunali approvati, ritiene che le modifiche proposte possano considerarsi compatibili con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-28587 del 5 ottobre 2004, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 28 ottobre 2004 e con i progetti sovracomunali approvati.

Nel merito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, la Provincia, per quanto riguarda gli aspetti strettamente ambientali, si avvale del contributo tecnico-scientifico di Arpa Piemonte, secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d), della D.G.R. 25 – 2977 del 29 febbraio 2016 e dalla L.R. 13/2023: si rimanda pertanto al parere di Arpa, che viene richiamato e condiviso integralmente nei contenuti e nelle prescrizioni formulate.

TUTTO CIO' PREMESSO

vista la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale";*
vista la Legge Regionale 13/2023 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40"*;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)" e s.m.i.;
visti gli atti ed i pareri specificati in premessa;

valutate le analisi contenute nel Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 2 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

considerato l'esito delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale che hanno prodotto le osservazioni sopra richiamate;

condivise le osservazioni e le richieste contenute nel contributo di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, con le quali si concorda circa la necessità di valutare gli esiti del monitoraggio in relazione agli interventi pregressi, in particolare in merito al consumo di suolo e alle misure di compensazione adottate, anche in rapporto alle indicazioni contenute nel parere motivato dell'Autorità Competente a conclusione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al P.R.G.C.;

ritenute altresì condivisibili le considerazioni espresse da ARPA Piemonte e ASL No circa la perdita di servizi ecosistemici delle aree di futura edificazione, ancorché situate all'interno del perimetro del centro abitato e aventi una ridotta estensione (di poco superiore ai 1.500 mq. di superficie);

ribadito tuttavia che la Variante Parziale n. 2, riferita esclusivamente alla ridefinizione localizzativa di una previsione urbanistica previgente, per una limitata porzione di tessuto edificabile residenziale, non comporta in alcun modo incremento di consumo di suolo rispetto alle previsioni del P.R.G.C., anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 35 della Legge Regionale 7/2022 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia", come modificato dalla Legge Regionale 10/2024, che specifica che *"La soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale…….si applicano esclusivamente alle nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate in zona con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge",* e che solo per tali nuove previsioni sussiste *"l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione";*

dato pertanto atto che non sussiste, nel caso specifico, l'obbligo di compensare la perdita irreversibile di suolo prodotta dalla trasformazione, anche in applicazione dell'articolo 33, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Cerano, già valutata attraverso procedura di VAS, che prevede adeguate compensazioni ambientali/ecologiche unicamente per gli *"interventi di trasformazione urbanistico/edilizia da realizzarsi all'esterno del perimetro del Centro Abitato";*

preso atto che dovranno essere prescritte, all'atto del rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi, tutte le disposizioni inerenti accorgimenti progettuali e costruttivi volti a garantire oltre la massima efficienza energetica degli edifici in progetto, la mitigazione delle emissioni ed il generale risanamento della qualità dell'aria, nonché quelle relative alle nuove aree destinate a verde di mitigazione, attraverso la valorizzazione dei servizi

ecosistemici e una pianificazione delle essenze da utilizzare volta al contrasto del diffondersi delle allergie da polline;

considerato che l'analisi delle potenziali modificazioni e delle ricadute negative generate dalla prevista attuazione degli interventi proposti porta a concludere che non emergano particolari criticità che possano portare ad effetti significativi sull'ambiente, in quanto la Variante:

- riguarda ambiti già interessati da previsioni urbanistiche previgenti, interne alla perimetrazione del centro abitato, ed integralmente dotate delle necessarie opere di urbanizzazione;

- non interferisce in alcun modo con aree protette o soggette a vincolo ambientale o paesaggistico;

- presenta un quadro di sostanziale coerenza con gli aspetti ambientali e paesaggistici presenti nei documenti di pianificazione sovralocale ed effetti limitati sul contesto ambientale senza alterarne gli equilibri in maniera sostanziale;

considerato altresì che non sono pervenuti pareri od osservazioni che richiamano espressamente la necessità di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica – VAS il procedimento di Variante;

SI RITIENE

in virtù delle considerazioni espresse in narrativa, esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri degli Enti competenti (Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, A.S.L. Novara, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Provincia di Novara, Settore Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale, <u>di escludere la Variante Parziale n. 2 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del "Documento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.", nonché alle seguenti prescrizioni:</u>

- **Implementazione, anche attraverso l'eventuale integrazione del Documento di verifica di Assoggettabilità alla VAS, della verifica degli esiti del monitoraggio in relazione agli interventi pregressi già attuati, in particolare in merito al consumo di suolo e alle misure di compensazione adottate, anche in rapporto alle indicazioni contenute nel parere motivato dell'Autorità Competente a conclusione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al P.R.G.C.;**
- **previsione e verifica, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, degli accorgimenti progettuali e costruttivi volti a garantire la la massima efficienza energetica degli edifici in progetto, la mitigazione delle emissioni, il generale risanamento della qualità dell'aria e la corretta gestione delle acque meteoriche, anche attraverso il loro recupero e riutilizzo per usi non potabili, sia in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006, che dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 179-18293/2021, richiamando altresì il rispetto di quanto già previsto in tal senso nelle Norme Tecniche di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente;**
- **predisposizione di dettagliata progettazione relativa alle aree a verde di mitigazione, di dettagliata progettazione con riferimento all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 135/A1601C/2024 del 11/03/2024 *"Disposizioni di attuazione della D.G.R. 24-4638 del 6 febbraio 2017. Approvazione degli aggiornamenti e delle integrazioni ai documenti tecnici approvati con D.G.R. 34-4672 del 18 febbraio 2022, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte"*, al fine di prevedere delle soluzioni di infrastrutture verdi che riducano il consumo delle risorse e l'emissione di CO2.**

Caltignaga, 21 settembre 2026

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
(Arch. Giampietro Angelo DEPAOLI)
Responsabile Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici
dell'Unione Novarese 2000)

ID
Giampietro Depaoli
21/09/2026 11:02:21 UTC+0200